



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 16 DEL 30/08/2017

IL SINDACO

VISTO che con nota del 18 agosto 2017, Prot. 19018, AMAG RETI IDRICHE Spa, ente gestore dell'acquedotto comunale, a causa del perdurare delle anomale condizioni meteorologiche con persistente stato di siccità, ha richiesto al Comune di vietare gli usi impropri o, comunque, non strettamente necessari dell'acqua potabile;

RILEVATA la necessità di preservare la maggiore quantità di acqua possibile per garantirne l'utilizzo per uso igienico sanitario, riducendo ogni impiego per scopi diversi;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico al fine di evitare carenze nel servizio e, di conseguenza, gravi disagi per la popolazione ;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi";

VISTI gli art 7 bis e l'art.50 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- per le motivazioni di cui in premessa, a far data dall'adozione del presente provvedimento sino a diversa disposizione, che i prelievi di acqua dalla rete idrica comunale siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari ovvero per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile, ivi compresi i servizi pubblici di igiene urbana;

VIETA

L'utilizzo dell'acqua potabile nei seguenti casi:

- Per irrigazione o simili di orti e giardini;
- Per riempimento di piscine, anche mobili;

- Per lavaggio automobili/cicli/motocicli;
- Per qualunque uso ludico.

DISPONE

che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 obblabile in via breve;

DEMANDA

alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine il controllo del rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre che essere affissa all'Albo pretorio, sia data ampia diffusione alla Cittadinanza sul sito web del Comune e a mezzo stampa.

IL SINDACO
Lorenzo Lucchini